

Comune di Calcinaia
Provincia di Pisa

STATUTO COMUNALE

Approvato con Deliberazione C.C. n. 28 del 03.04.2001

**Da ultimo modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n° 44 del 28.06.2021**

**Publicato all'albo pretorio dell'ente dal 15.07.2021 al
14.08.2021**

INDICE

- Art. 1 – Disposizioni generali
- Art. 2 – Territorio e sede comunale
- Art. 3 – Stemma e gonfalone
- Art. 4 – Principi
- Art. 5 – Obiettivi
- Art. 6 – Consiglio comunale dei ragazzi
- Art. 7 – Funzioni proprie
- Art. 8 – Funzioni delegate all’Unione Valdera
- Art. 9 – Scioglimento
- Art.10 – Recesso
- Art.11 – Recesso dalle funzioni
- Art.12 – Effetti, adempimenti e obblighi derivanti da scioglimento e recesso
- Art.13 – Funzioni del comune per servizi di competenza dello Stato
- Art.14 – La programmazione
- Art.15 – Partecipazione, decentramento e cooperazione
- Art.16 – Servizi pubblici
- Art.17 – Partecipazione popolare
- Art.18 – Valorizzazione delle libere forme associative
- Art.19 – Organismi di partecipazione
- Art.20 – L’iniziativa popolare: istanze, petizioni e proposte
- Art.21 – Istanze
- Art.22 – Petizioni
- Art.23 – Proposte
- Art.24 – Referendum
- Art.25 – Informazioni e diritti dei cittadini
- Art.26 – Partecipazione al procedimento amministrativo
Tutela delle situazioni giuridiche soggettive

- Art.27 – Il difensore civico territoriale
- Art.28 – Forme associative e di cooperazione intersoggettiva.
Principi generali
- Art. 29 – Il Consorzio
- Art.30 – Accordi di programma
- Art.31 – Convenzioni
- Art.32 – Collaborazione tra comune e provincia. Principi
- Art.33 – La collaborazione alla programmazione
- Art.34 – Gli organi del governo del comune
- Art.35 – Il consiglio comunale
- Art.36 – La giunta comunale
- Art.37 – Il sindaco
- Art.38 – Regolamento per il funzionamento del consiglio Comunale
- Art.39 – Il consiglio comunale. Poteri
- Art.40 – Consiglio comunale. Competenze
- Art.41 – Diritti e doveri dei consiglieri
- Art.42 – Dimissioni
- Art.43 – Numero legale per la validità delle sedute (Quorum strutturale)
- Art.44 – Decadenza
- Art.45 – Consigliere anziano
- Art.46 – Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo
- Art.47 – Commissioni consiliari permanenti
- Art.48 – Commissioni speciali
- Art.49 – Linee programmatiche e bilancio di mandato
- Art.50 – Composizione della giunta

Art.51 – Elezioni del sindaco e nomina degli assessori
Art.52 – Organizzazione e attribuzioni della giunta
Art.53 – Il sindaco. Funzioni
Art.54 – Il sindaco. Competenze quale capo dell'amministrazione Comunale
Art.55 – Il sindaco. Competenze quale ufficiale di governo.
Art.56 – Il vice sindaco vicario
Art.57 – Uffici e servizi – Principi e criteri direttivi
Art.58 – Organizzazione degli uffici e del personale
Art.59 – Rappresentanza legale dei dipendenti
Art.60 – Il segretario generale
Art.61 – Il vice segretario vicario
Art.62 – Tributi, finanza e contabilità. Ordinamento
Art.63 – Bilancio comunale e rendiconto della gestione
Art.64 – Procedimento di revisione dello statuto

Art.1 – Disposizioni generali

1. Il comune di Calcinaia è ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Esso è ripartizione territoriale della Repubblica.
3. Lo stesso è dotato di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa ed amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell'ambito del presente statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. Il comune di Calcinaia è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dello stato o della regione, secondo il principio di sussidiarietà. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le iniziative che possono essere adeguatamente attivate dai cittadini e dalle loro formazioni sociali.
5. Con riferimento alle funzioni di cui non ha la titolarità, il comune ha il potere di esternazione e di rappresentanza dei collegati interessi locali nei confronti degli organismi degli altri livelli di governo e di amministrazione ai quali è attribuito per legge il potere di provvedere alla soddisfazione degli stessi.
6. Il comune di Calcinaia promuove i rapporti con la regione, la provincia e gli altri enti locali, ispirandosi a criteri di collaborazione ed associazionismo, nel rispetto delle proprie posizioni istituzionali.

Art. 2 – Territorio e sede comunale

1. Il territorio del comune di Calcinaia comprende, oltre al capoluogo, la frazione di Fornacette e tutte le altre località e si estende per 15 kmq. confinando con i comuni di Vicopisano, Bientina, Santa Maria a Monte, Pontedera e Cascina.
2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Calcinaia, p.zza Indipendenza.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
4. All'interno del territorio del comune di Calcinaia non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stanziamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 3 – Stemma e gonfalone

1. Il comune ha come propri segni distintivi uno stemma ed un gonfalone.
2. Lo stemma a forma di scudo sannitico, come descritto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.10.1939 ed iscritto nel Libro Araldico degli Enti Morali, è così composto: fondo color rosso, ornato con due bande orizzontali di colore nero, di cui la superiore sormontata da palo di colore nero ai cui lati sono collocate due arselles aperte. Lo scudo è circondato in basso da due rami incrociati (di quercia a destra e di alloro a sinistra) annodati da un nastro di colore rosso. Lo scudo è sormontato da una corona a nove merli di tipo guelfo.
3. Il gonfalone, così come descritto nel RAD. 04.02.1932, è costituito da un drappo di colore bianco ornato con rami di colore argento. Al centro è raffigurato lo stemma del comune; sopra di esso vi è l'iscrizione "Comune di Calcinaia". Il gonfalone è sorretto da un'asta alla cui sommità è posto un nastro tricolore.
4. Sono vietati l'uso e la riproduzione dei simboli di cui ai commi precedenti non per fini istituzionali e senza previa autorizzazione della giunta comunale.

Art. 4 – Principi

1. Il comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del paese, senza distinzione di sesso, razza, religione.
3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi e delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
4. Il comune promuove la cultura della non violenza e dei diritti mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione fondate sul principio di solidarietà e sul riconoscimento del valore delle diverse culture e ripudia ogni forma di razzismo e violenza e a tal fine fa propri i valori di una società multietnica con parità di diritti e doveri.

A tal fine il comune:

- a) assume iniziative proprie e favorisce quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale;
- b) prevede la costituzione del "Comitato comunale per la pace e i diritti umani";
- c) prevede la costituzione del "Comitato gemellaggio e scambi" al fine di favorire:

- l'unità europea nel quadro delle iniziative per la difesa della pace, per il disarmo, l'occupazione, il progresso e la democrazia contro la violenza, il razzismo ed ogni forma di discriminazione sociale;
- il dialogo tra i cittadini dei paesi e nazionalità diverse nel rispetto dei principi di ciascuno;
- la conoscenza reciproca della storia dei costumi, della vita sociale e produttiva al fine di contribuire al rafforzamento dei legami di amicizia e di solidarietà;
- lo sviluppo delle autonomie e dei poteri locali nell'ambito delle strutture statuali dei rispettivi paesi per l'allargamento della democrazia e per favorire lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi sociali, culturali e sportivi indispensabili per il miglioramento della qualità della vita.

5. Il comune assicura condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali degli enti, delle aziende e delle istituzioni da esso dipendenti, in quanto totalmente partecipati o controllati dal comune. Agli organi delle società controllate dal comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso previste da leggi e regolamenti vigenti.

Il comune riconosce il valore, il ruolo e la funzione di aggregazione religiosa, storica e culturale promossa ed esercitata sulla comunità locale della “Deputazione di S. Ubaldesca” per il tramite dei suoi organi associativi. Ne valorizza la funzione e le attività di ordine sociale, culturale ed economico.

6. Il comune adotta la definizione comune di antisemitismo, in linea con quella dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (IHRA) e si attiva nelle sedi opportune per fare in modo che la definizione operativa di antisemitismo sancita dall'IHRA nella sua integrale definizione ed esemplificazioni diventi patrimonio culturale e giuridico comune, secondo quanto sollecitato nella Risoluzione con raccomandazioni del parlamento Europeo n. 2017/2692 “Lotta contro l'antisemitismo”, finalizzata a :

- rifuggire, respingere, condannare e contrastare, in qualsiasi forma espresso o manifestato, ogni atto, dichiarazione, atteggiamento, individuale o collettivo, ogni forma di pregiudizio, ogni movimento, propaganda, iniziativa e comunque ogni condotta, attiva od omissiva, individuale o collettiva che esprima, compori, denoti o abbia come conseguenza diretta o indiretta l'ostilità, l'avversione, la denigrazione, la discriminazione, la lotta o la violenza contro gli Ebrei, i loro beni e pertinenze, anche religiosi o culturali;
- rifuggire, respingere, condannare e contrastare l'uso, in qualsiasi forma, di segni, simboli, oggetti, immagini, riproduzioni che esprimano, direttamente o indirettamente, pregiudizio, odio, avversione, ostilità, lotta, discriminazione o violenza contro gli Ebrei o negazione della Shoah;
- rifuggire, respingere, condannare e contrastare, in qualsiasi forma espressa o manifestata, la negazione del fatto, dello scopo, dei meccanismi, delle conseguenze della Shoah e di ogni altra violenza, discriminazione o persecuzione abbia avuto, nella storia, destinatari o vittime gli Ebrei.

Art. 5 – Obiettivi

1. Obiettivi preminenti del comune sono: lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità, finalizzato alla affermazione dei valori umani e al soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi, alla tutela e salvaguardia dell'ambiente, nonché all'assicurazione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini e preminentemente:

a) Diritto alla salute all'assistenza:

- il comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, attivando le necessarie collaborazioni con gli altri enti competenti;
- ritiene prioritario difendere e assicurare i diritti del malato;

☞ considera fondamentale la prevenzione e, quindi, la salubrità dell'ambiente, dei luoghi di lavoro, della maternità e della prima infanzia;

- opera per l'effettuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

b) Diritto allo studio e allo sport:

☞ il comune contribuisce a garantire il diritto allo studio svolgendo le funzioni amministrative affidategli dalla legislazione statale e regionale, attivando i servizi e le iniziative che si prefiggano di assicurare a tutti i cittadini una effettiva pari opportunità di istruirsi, in coerenza con i principi della costituzione della Repubblica Italiana;

☞ il comune favorisce e promuove la pratica sportiva mediante idonee strutture, servizi ed impianti assicurandone l'accesso ad enti, organismi e associazioni e garantisce la partecipazione delle società sportive alla programmazione e gestione dei servizi per lo sport.

c) Diritto alle culture:

☞ il comune si impegna a garantire il diritto dei cittadini alla cultura, ritenendo la vita culturale un valore irrinunciabile e un fattore di sviluppo della democrazia;

☞a tal fine promuove il servizio pubblico di biblioteca come bene culturale ed educativo di tutta la comunità, centro di pubblica lettura, di documentazione, di conservazione del libro come patrimonio universale di civiltà e della memoria storica della comunità in ogni sua espressione, strumento per garantire il diritto di accesso all'informazione da parte dei cittadini;

☞favorisce le iniziative culturali che promuovono la partecipazione alla vita sociale e alla crescita civile;

☞tutela e valorizza i beni culturali presenti nel proprio territorio: storici, artistici, naturali, paesaggistici, bibliografici, documentari e archivistici.

d) Diritto al lavoro:

☞il comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore;

☞tutela e promuove lo sviluppo dell'agricoltura e delle attività collegate;

☞tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro;

☞sviluppa le attività turistiche promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi;

☞il comune promuove e sostiene forme associative di autogestione fra i lavoratori autonomi e dipendenti;

☞il comune promuove una cultura volta all'affermazione della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

e) Diritto alla salvaguardia dell'ambiente:

☞il comune concorre a garantire il diritto all'ambiente quale diritto soggettivo e personale del cittadino a vivere in un ambiente sano e non inquinato, ancorandolo all'art. 2 della Costituzione che «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità»;

☞conseguentemente il comune riconosce le libere associazioni dei cittadini regolarmente costituite a tutela dell'ambiente, facendole partecipare ai provvedimenti amministrativi di assetto del territorio nei modi e nelle forme che saranno determinate da un apposito regolamento;

☞ai fini della tutela del diritto all'ambiente, per quanto di competenza e quale criterio di azione, l'ambiente viene considerato bene immateriale comune *omnium distincto* dal diritto di proprietà e comunque di godimento dei beni materiali. Nell'ambito della legislazione in materia il comune, quale ente rappresentativo ed esponenziale della comunità, titolare e portatore per la difesa dell'ambiente di uno specifico interesse diffuso proprio della comunità, promuoverà tutte le azioni, anche processuali, nell'interesse della cittadinanza;

☞il comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere il patrimonio naturale e le sue peculiarità, attuando piani per la difesa del suolo, del sottosuolo e delle acque, e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico e acustico; -particolare attenzione verrà posta nella salvaguardia dei fiumi e dei canali che attraversano il territorio comunale e dei relativi habitat, nel rispetto della legislazione vigente;

-il comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali;

- attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residenziale e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche;

- predispone idonei strumenti di pronto intervento, da utilizzare in caso di pubbliche calamità, dotandosi di un "Piano di protezione civile" in via esclusiva o in forma di convenzione con altri enti e favorendo tra i cittadini l'informazione e l'educazione per un corretto vivere civile.

f) Diritto alla trasparenza dell'azione amministrativa:

- il comune garantisce ad ogni cittadino il diritto alla trasparenza dell'azione amministrativa.

g) Diritto alla religione:

-il comune riconosce e tutela le diversità religiose anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza.

h) Diritto alla vita:

- il comune tutela la vita umana, della persona e della famiglia, attraverso la valorizzazione della maternità e della paternità ed assicurando adeguato sostegno alle famiglie nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi.

Art. 6 – Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi esercita funzioni consultive e propositive nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 7 – Funzioni proprie

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio, salvo quanto non sia espressamente riservato ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni il comune:

a) impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione, incentivando la più ampia partecipazione singola od associata, favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati, attuando il più razionale decentramento dei servizi;

b) gestisce i servizi e gli uffici secondo principi di professionalità e responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi con criteri di economicità, legittimità, trasparenza, efficacia ed efficienza.

Art. 8 – Funzioni delegate all'Unione Valdera

1. Il comune di Calcinaia aderisce all'Unione Valdera, la quale svolge in forma associata per tutti i comuni aderenti le funzioni indicate nello statuto dell'Unione stessa.

2. Inoltre l'Unione Valdera svolge per conto del comune di Calcinaia le funzioni rilevabili da apposito atto ricognitivo periodico della giunta dell'Unione, che sarà approvato di volta in volta dal consiglio comunale di Calcinaia.

Art. 9 – Scioglimento

1. In caso di scioglimento consensuale dell'Unione Valdera disposto con deliberazione consiliare da parte di tutti i comuni aderenti, adottata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie tutte le funzioni svolte in forma associata tornano e per quanto possibile nella competenza del comune di Calcinaia.

Art. 10 – Recesso

1. Il comune può recedere unilateralmente dall'Unione Valdera mediante adozione di un atto di consiglio comunale adeguatamente motivato, approvato con la maggioranza e le procedure previste per le modifiche statutarie. Il recesso ha effetto dal 1° giorno del mese successivo al decorso di tre mesi dall'esecutività della relativa delibera.

2. In caso di recesso il comune di Calcinaia ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi già conferiti all'Unione e il personale comandato, distaccato o trasferito torna nella dotazione organica del Comune, fatta salva la possibilità da parte dell'Unione di chiedere il mantenimento nel proprio organico del personale interessato.

Art. 11 – Recesso dalle funzioni

1. Il comune di Calcinaia può decidere di recedere da una o più funzioni tra quelle svolte dall'Unione in forma associata, senza che ciò comporti il recesso dall'Unione stessa.

2. Il recesso da funzioni e servizi è deliberato con le stesse modalità previste per il recesso dall'Unione.

Art. 12 – Effetti, adempimenti e obblighi derivanti da scioglimento e recesso

1. Nei casi di scioglimento e recesso il direttore dell'Unione Valdera predispose un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio delle funzioni e si individuano eventuali liquidazioni finanziarie di compensazione tra gli enti interessati sulla base dei criteri di cui ai successivi commi. Il piano è allegato ad un apposita convenzione.

2. In caso di recesso il comune recedente:

- resta obbligato nei confronti per le obbligazioni che, al momento in cui il recesso è efficace, derivano dalle convenzioni stipulate con l'Unione;
- resta altresì obbligato nei confronti dell'Unione per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'Unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il comune ha a qualsiasi titolo affidato all'Unione, per tutta la durata di detti affidamenti.

3. In caso di scioglimento dell'Unione, il comune resta obbligato, nei confronti degli enti che succedono nei rapporti dell'Unione.

4. Nel caso di uscita dall'Unione o di recesso da funzioni, il comune ha diritto invece alla quota spettante di patrimonio costituito con i contributi dei comuni aderenti, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 16 dello statuto dell'Unione Valdera.

5. Il piano di cui al comma 1 è adottato dalla giunta comunale e si perfeziona mediante accordo scritto tra le parti interessate. Se l'accordo non viene sottoscritto, le determinazioni sulla regolazione dei rapporti sono demandate ad un collegio composto da un rappresentante dell'Unione, un rappresentante del comune e un terzo componente scelto di

comune accordo tra le parti. In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo componente, questi sarà designato dalla direzione generale della presidenza della Regione Toscana.

6. Si applicano, per quanto non disciplinato dal presente statuto, i principi di solidarietà attiva e passiva.

Art. 13 – Funzioni del comune per servizi di competenza dello Stato

1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di ~~levamilitare~~.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo.
3. Il comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate con legge, la quale regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 14 – La programmazione

1. Il comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione, la Provincia e gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
2. Il comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Art. 15 – Partecipazione, decentramento e cooperazione

1. Il comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della costituzione e dall'art. 8 D. Lgs. 267/2000.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne, ed avvalendosi di organi locali di comunicazione.
3. Il comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

Art. 16 – Servizi pubblici

1. I servizi pubblici che il comune di Calcinaia individua tra alle attività non riservate allo stato, alle regioni o ad altre pubbliche amministrazioni, hanno ad oggetto la produzione dei beni e lo svolgimento di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il comune nell'esercizio delle funzioni di sua competenza o mediante delega all'Unione Valdera, provvede ad organizzare i servizi pubblici, o segmenti di essi, con le modalità previste dalla legge, eventualmente da regolamentare con apposito provvedimento, ove il relativo svolgimento in regime di concorrenza non assicuri la regolarità, la continuità, l'accessibilità, l'economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza. Il gestore di un servizio pubblico locale od un'infrastruttura strumentale a detto servizio è tenuto ad ammettere utenti od imprese che ne hanno titolo, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie.
3. Il comune riconosce l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte *dal sottosuolo, come bene pubblico da utilizzare secondo i criteri di solidarietà*.

Art. 17 – Partecipazione popolare

1. Il Comune favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini, sia per l'intrinseco valore democratico della stessa, sia al fine di individuare le soluzioni migliori ai problemi della comunità.
2. A tali fini:
 - a) valorizza le libere forme associative;
 - b) promuove organismi di partecipazione;
 - c) assicura a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto all'informazione e all'accesso ai provvedimenti amministrativi;
 - d) garantisce la partecipazione degli interessati, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive.

Art. 18 - Valorizzazione delle libere forme associative

1. Il comune valorizza le libere forme associative, di volontariato e di cooperazione, che hanno sede nel territorio comunale o che nello stesso svolgono le proprie attività per lo sviluppo sociale e culturale, per fini assistenziali o di servizio alla persona e per finalità sportive o ricreative. A tale scopo, il comune opera attraverso una proficua disponibilità alla reciproca consultazione con appositi interventi, anche mediante l'erogazione di contributi economici finalizzati, o altre provvidenze, in ossequio alle norme legislative ed all'apposito regolamento.

2. Nell'ambito di queste finalità è istituito l'albo delle forme associative cui vengono iscritti gli organismi di cui ai commi precedenti e in possesso dei requisiti di legge. I criteri e le modalità di iscrizione sono disciplinati nel regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

Art. 19- Organismi di partecipazione

1. Il comune può adottare ogni iniziativa tendente a promuovere la partecipazione dei cittadini.
2. Ciò può avvenire, in particolare, convocando assemblee popolari - generali o limitate a specifiche categorie di cittadini - per discutere temi di particolare rilevanza, o istituendo organismi permanenti per materie ed attività specifiche.
3. Gli organismi di partecipazione per materie ed attività specifiche possono essere istituiti mediante adozione da parte del consiglio comunale di apposite deliberazioni che ne stabiliscano composizione, compiti durata.

Art. 20 - L'iniziativa popolare: istanze, petizioni, proposte

1. Tutti i cittadini della Repubblica, singoli ed associati, aventi diritto di voto hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte sulle materie di competenza del comune, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

Art. 21 - Istanze

1. I soggetti di cui all'art. 20 possono rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifiche problematiche inerenti l'attività amministrativa del comune.

Art. 22 - Petizioni

1. I soggetti di cui all'art. 20, purché portatori di interessi collettivi, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione comunale per sollecitare l'intervento degli stessi su questioni di interesse collettivo o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta delle adesioni in calce al testo comprendente le richieste può avvenire senza alcuna formalità; è necessario, però, che la petizione, oltre alla firma del sottoscrittore, contenga gli estremi di un documento di riconoscimento, la residenza del firmatario, e il nominativo dell'associazione/ente o singolo cittadino promotori dell'iniziativa popolare.
3. La petizione è inviata al Sindaco il quale la trasmette per l'esame all'organo comunale competente e ne invia copia ai capigruppo consiliari.
4. Nel caso in cui 1/5 dei consiglieri comunali assegnati al comune lo richieda, il testo della petizione deve essere posto in discussione nella prima seduta utile del consiglio comunale e, comunque, non oltre 60 (sessanta) giorni dalla richiesta dei consiglieri.
5. Le modalità di presentazione e di risposta sono disciplinate nel regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

Art. 23 - Proposte

1. I soggetti di cui all'art. 20, purché portatori di interessi collettivi, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza del comune; tali proposte debbono essere sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e sul suo contenuto dispositivo.
2. Le proposte devono essere inoltrate al Sindaco il quale le inoltra ai responsabili dei servizi ed al segretario generale per quanto di rispettiva competenza; le proposte sono, inoltre, contestualmente trasmesse ai capigruppo consiliari.
3. Le modalità di presentazione e di risposta sono disciplinate nel regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

Art. 24 - Referendum

1. E' ammesso il referendum su questioni di esclusiva competenza comunale aventi rilevanza generale, interessanti l'intera collettività locale e sulle quali gli organi istituzionali del Comune hanno competenza deliberativa.
2. Le consultazioni referendarie non potranno avere luogo in coincidenza di operazioni elettorali provinciali e/o comunali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.
3. Si fa luogo al referendum nei seguenti casi:
 - a) qualora sia richiesto da almeno l'otto per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
 - b) nel caso sia deliberato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
4. Non possono costituire oggetto di referendum le seguenti materie:
 - a) statuto comunale;
 - b) regolamento sul funzionamento del consiglio comunale;
 - c) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e, in generale, deliberazioni o situazioni concernenti persone;
 - d) tributi locali e tariffe, bilanci comunali;
 - e) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

- f) personale del comune e delle aziende partecipate dal comune;
 - g) le materie nelle quali il comune condivide la competenza con altri enti;
 - h) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
 - i) le materie sottratte dalla consultazione con deliberazione del consiglio comunale.
5. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci. Le modalità per la raccolta ed autenticazione delle firme dei sottoscrittori, per l'esame delle condizioni di ammissibilità e per lo svolgimento delle operazioni di voto sono quelle indicate nella legislazione vigente.
6. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi comunali competenti, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al comma 4.
7. Il referendum è valido se alla votazione ha partecipato almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto. La proposta è accolta se ha ricevuto la maggioranza dei voti validi.
8. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato referendario entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione dei risultati e deve adottare, nello stesso termine, le opportune deliberazioni sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
9. Qualora il consiglio comunale ritenga di non conformarsi al risultato del referendum, la deliberazione che conclude il procedimento deve indicarne motivi.
10. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
11. All'onere finanziario per le spese conseguenti alla richiesta di referendum l'amministrazione comunale dovrà far fronte con propri mezzi di bilancio.

Art. 25 - Informazione e diritti dei cittadini

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al comune.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso, a meno che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.
3. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, il comune, con le modalità stabilite dal regolamento per l'accesso, assicura alla popolazione informazioni sull'attività svolta ed in particolare sul funzionamento dei servizi, sulle condizioni ed i requisiti per accedervi, sulle caratteristiche delle prestazioni.
4. Il comune garantisce inoltre ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande che li riguardano, con esattezza, inequivocità e completezza.
5. Il regolamento per le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi stabilisce, tra l'altro, le tipologie di documenti sottratti all'accesso e i casi in cui è possibile differire lo stesso.
6. Il regolamento disciplina altresì l'accesso da parte degli enti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, alle strutture ed ai servizi comunali.

Art. 26 - Partecipazione al procedimento amministrativo. Tutela delle situazioni giuridiche soggettive.

1. Al fine di tutelare le situazioni giuridiche soggettive il comune dà notizia dell'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.
2. L'avvio del procedimento amministrativo viene altresì comunicato ad altri soggetti, diversi dai destinatari, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso.
3. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di:
 - a) prendere visione degli atti e documenti amministrativi;
 - b) presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, né ai procedimenti tributari.
5. Il comune adotta le misure regolamentari ed organizzative idonee a garantire l'applicazione delle suddette disposizioni.

Art. 27 - Il difensore civico territoriale

1. Le funzioni del soppresso difensore civico comunale, possono essere attribuite, mediante apposita convenzione al difensore civico della provincia di Pisa. In tal caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di "difensore civico territoriale" ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica

amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. In mancanza, il cittadino potrà rivolgersi al difensore civico regionale.

Art. 28 - Forme associative e di cooperazione intersoggettiva - Principi generali

1. Il Comune nell'esercizio delle funzioni e per l'espletamento ottimale dei servizi informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione, sia nei rapporti con gli altri comuni che con la Provincia e la Regione.

2. Le forme associative e di cooperazione sono indirizzate alla gestione coordinata di uno o più servizi.

Art. 29 - Il Consorzio

1. Il consorzio è istituito per la gestione di quei servizi e funzioni che in relazione alla natura o per le caratteristiche dimensionali degli stessi necessitano di una particolare struttura gestionale tecnicamente adeguata, con la partecipazione di più soggetti locali.

2. Ai consorzi si applicano le norme di legge e quelle statutarie previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.

3. La costituzione del consorzio avviene mediante l'approvazione, da parte del consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, dello statuto e di una convenzione. La convenzione, oltre a prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali, deve contenere gli elementi e gli «obblighi» previsti dal TUEL.

Art. 30 - Accordi di programma

1. Il comune, nella prospettiva di un'oggettiva valorizzazione dei momenti di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti dell'amministrazione locale, regionale e centrale, favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione ed attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che per la loro natura si prestino ad un'azione integrata dei soggetti pubblici dei differenti livelli di governo, come previsto dal TUEL..

2. A tal fine gli organi comunali si attivano, attraverso gli strumenti previsti dalla legge, per la realizzazione integrata delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento nei quali vi sia la competenza primaria o prevalente del comune.

Art. 31 - Convenzioni

1. Il comune, per l'esercizio coordinato di determinati servizi o funzioni, stipula convenzioni con altri enti locali ai sensi di quanto previsto nel TUEL.

2. La convenzione approvata dal consiglio comunale è adottata per la gestione di quei servizi che per la loro natura non richiedono la creazione di più complesse figure di cooperazione.

3. La convenzione stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 32-Collaborazione tra comune e provincia. Principi

1. Il comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei comuni e della Provincia al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della propria comunità.

2. Il comune e la Provincia, congiuntamente, concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il comune, in collaborazione con la Provincia, può - qualora lo ritenga utile e necessario - sulla base di programmi della Provincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche sovra comunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

4. Per la gestione di tali attività ed opere il comune, d'intesa con la Provincia, può adottare le forme gestionali previste dal presente statuto.

Art. 33 - La collaborazione alla programmazione

1. Il comune può formulare annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, delle motivate proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza alla legge regionale.

2. Le proposte del comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

Art. 34 - Gli organi di governo del comune

1. Gli organi di governo del comune, in conformità alla legge, sono: il consiglio, la giunta, il sindaco e il vice sindaco vicario.

Art. 35 - Il consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, esercita la potestà e adotta i provvedimenti previsti dalla legge, che ne regola la durata e composizione.

Art. 36 – La giunta comunale

1. La giunta è l'organo di gestione ed attuazione degli indirizzi generali di governo; realizza il programma approvato dal consiglio enucleando gli obiettivi da perseguire nella gestione amministrativa, adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione delle deliberazioni del consiglio comunale; svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 37 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è presidente del consiglio e della giunta, capo del governo locale, rappresentante del comune, ufficiale di governo conformemente alle leggi dello Stato.

Art. 38 - Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del consiglio comunale sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

Art. 39 - Il consiglio comunale. Poteri

1. Il consiglio comunale rappresenta l'intera collettività comunale; è inoltre dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Il consiglio adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto.
3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
4. La presidenza del consiglio comunale è attribuita al Sindaco.
5. Al presidente del consiglio sono attribuiti i poteri di convocazione, di fissazione dell'ordine del giorno, di direzione dei lavori del Consiglio, di proclamazione della volontà consiliare, di fissazione della data per le riunioni, il potere di polizia nelle adunanze.
6. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del presidente ogni funzione vicaria è esercitata dal vicesindaco se questi non è assessore esterno. In quest'ultimo caso la presidenza è attribuita all'assessore che segue nel decreto di composizione della giunta da parte del sindaco purché consigliere. Nel caso in cui tutti gli assessori fossero esterni, la presidenza del consiglio comunale spetterà al consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui al successivo articolo 45. Nell'esercizio delle sue funzioni, il presidente ha facoltà di prendere la parola in qualsiasi momento e, in caso di disordini che impediscano il regolare svolgimento della seduta, può sospendere o sciogliere la riunione facendo redigere motivato processo verbale.

Art. 40 - Consiglio comunale. Competenze

1. Il Consiglio comunale ha competenza limitatamente agli atti fondamentali per i quali si applica l'art. 42 del TUEL. Il consiglio comunale ha competenza, inoltre circa l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti di Sindaco e giunta, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi dell'art. 141 del TUEL.
2. Il consiglio, nei modi disciplinati dal presente statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei 60 (sessanta) giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 41 Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità locale ed esercitano i diritti e le facoltà connesse alla carica attraverso gli istituti previsti dal presente statuto e dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
2. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

3. I consiglieri comunali possono richiedere copia di atti e di documenti relativi all'attività amministrativa dell'ente nonché di aziende e/o enti dipendenti dall'amministrazione o da essa partecipati, fatta eccezione di quelli riservati per legge o regolamento. Tali richieste devono essere formulate per iscritto, anche in forma elettronica, e dirette alla segreteria del comune in copia al sindaco. Esse dovranno essere evase entro il termine massimo di 15 giorni nel caso di richieste di documenti dell'amministrazione comunale e nel massimo di 30 giorni negli altri casi, salvo giustificati motivi.

4. Il consigliere ha altresì diritto di avere ogni notizia e informazione utile all'espletamento del proprio mandato.

5. Durante la celebrazione del consiglio comunale è consentito ai consiglieri di tenere il telefono portatile acceso, ma silenzioso.

6. I consiglieri devono tenere un atteggiamento consono al luogo ed al ruolo ricoperto.

Art. 42 – Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, indirizzate al sindaco, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio comunale, entro e non oltre 10 giorni, surroga il consigliere e/o i consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quali risulta dal protocollo.

Art. 43 - Numero legale per la validità delle sedute (quorum strutturale)

1. Il consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei consiglieri comunali assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, è sufficiente per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro membri. In tal caso, tuttavia, non possono essere assunte deliberazioni che richiedano una maggioranza qualificata o che riguardino le seguenti materie:

- a) regolamenti;
- b) bilancio di previsione e suoi allegati;
- c) conto consuntivo;
- d) piano regolatore generale.

3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza i consiglieri comunali:

- a) obbligati ad astenersi per legge dal prendere parte alle deliberazioni;
- b) che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 44-Decadenza

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera comunità locale, senza vincolo di mandato.

2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere sono stabiliti dalla legge.

3. Qualora un consigliere comunale risulti assente a tre sedute consecutive del consiglio il Sindaco presidente notifica all'interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l'avvio del procedimento di decadenza, chiedendo di fornire le giustificazioni dell'assenza.

4. Il consigliere comunale interessato, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, può presentare al presidente del consiglio comunale ogni elemento utile a giustificazione delle assenze effettuate. Decorso il suddetto termine il consiglio comunale, nella prima seduta successiva utile alla scadenza di detto termine, valutate le giustificazioni addotte, delibera in merito a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 45 - Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano il consigliere che ha ottenuto più voti nella consultazione elettorale per il rinnovo del consiglio comunale così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge, e a parità di voti, il più giovane di età.

Art. 46 – Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

2. La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del presidente del consiglio comunale relativamente alla programmazione generale dei lavori del consiglio stesso e ad essa partecipa il sindaco.

3. Ciascun gruppo consiliare comunica al sindaco il nominativo del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio comunale; in mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo di una lista il relativo consigliere anziano.

4. Il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo e indica i mezzi e le strutture di cui si possono avvalere per l'esercizio delle funzioni espletate.

Art. 47 – Commissioni consiliari permanenti

1. Il consiglio comunale può articolarsi in commissioni consiliari permanenti istituite all'inizio di ogni legislatura.
2. Il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale stabilisce il loro eventuale numero, le competenze in materia, i poteri, le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Il comune di Calcinaia partecipa alla costituzione della commissione per la realizzazione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, istituita presso l'Unione Valdera. Ai fini dell'esercizio dei poteri ad esse attribuiti dal presente statuto e dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, le commissioni permanenti hanno diritto di ottenere dalla giunta comunale e dagli enti e aziende dipendenti dal Comune, informazioni, dati, atti, audizioni di persone.
4. La fissazione dell'ordine del giorno delle commissioni spetta esclusivamente ai rispettivi presidenti. Le argomentazioni trattate devono comunque riguardare materie di esplicita competenza consiliare.

Art. 48 – Commissioni speciali

1. Il consiglio, con le modalità di cui all'articolo precedente, può istituire:
 - a) commissioni speciali, incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del comune;
 - b) commissioni di inchiesta sull'attività dell'amministrazione istituite a maggioranza assoluta, che riferiscono al consiglio ed alle quali i titolari degli uffici del comune, di enti e di aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie.
2. E' attribuita alle opposizioni la presidenza delle commissioni speciali, aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.
3. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale

Art. 49 – Linee programmatiche e bilancio di mandato

1. Entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
3. Con cadenza almeno annuale il consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 50 - Composizione della giunta

1. La giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di componenti entro la misura massima prevista dalla legge, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne. Possono essere nominati alla carica di assessori, oltre ai consiglieri comunali, anche i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, secondo le leggi vigenti.
2. Non possono far parte della giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini fino al terzo grado, adottanti e adottati del Sindaco o comunque degli assessori.
3. L'ufficio di Sindaco e di assessore è comunque incompatibile con quello di amministratore di azienda speciale o di istituzioni od anche di società dipendenti ovvero costituite dal comune.

Art. 51 - Elezione del Sindaco e nomina degli assessori

1. L'elezione diretta del Sindaco e del consiglio comunale si svolge contestualmente nel primo turno di votazione; il ballottaggio è previsto solo in caso di parità di voti fra i due candidati maggiormente votati.
2. Nella prima seduta del consiglio comunale successiva allo svolgimento delle operazioni elettorali, il Sindaco presenta al consiglio medesimo le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il regolamento per il funzionamento del consiglio disciplina, altresì, i modi della partecipazione del consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, provvedendo alla sostituzione e dandone comunicazione al consiglio. Nel caso di dimissioni di un assessore il Sindaco provvede alla sua eventuale sostituzione, dandone motivata comunicazione al consiglio.

4. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza od il decesso del Sindaco determinano lo scioglimento del consiglio comunale.

Art. 52 - Organizzazione e attribuzioni della giunta

1. La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco o, comunque, nel caso di assenza e/o impedimento, dal suo vicario.
2. Gli assessori possono essere preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale, raggruppati per materie, su delega del sindaco.
3. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e opera esclusivamente attraverso deliberazioni collegiali.
4. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, del segretario o dei responsabili dei servizi; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge funzioni propositive e di impulso nei confronti dello stesso; adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

Art. 53 - Il Sindaco. Funzioni

1. Il Sindaco è l'organo responsabile del governo dell'amministrazione comunale.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo è sostituito dal vice Sindaco vicario, designato dal Sindaco fra gli assessori.
3. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di ufficiale del governo, nei casi previsti dalla legge.
4. Esercita le funzioni direttamente attribuitegli dalla legge, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente statuto oltre che dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
5. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
6. Il Sindaco presta davanti al consiglio comunale, nella seduta d'insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e quello del comune, da portare a tracolla.

Art. 54 - Il Sindaco. Competenze quale capo dell'amministrazione comunale

1. Il Sindaco, in qualità di capo dell'amministrazione comunale:

- a) convoca e presiede il consiglio e la giunta comunale; ne fissa gli ordini del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
- b) assicura l'unità di indirizzo della giunta comunale, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori con facoltà di conferire responsabilità delegate;
- c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali in ordine all'attività di indirizzo e di controllo dei risultati;
- d) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune;
- e) promuove e conclude gli accordi di programma previsti dal TUEL;
- f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi nonché può conferire incarichi dirigenziali e/o collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine nel rispetto della normativa vigente e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- g) indirizza alla struttura burocratica tutte le direttive atte a meglio definire gli obiettivi indicati nel programma di legislatura. Può convocare, quando appaia necessario, il segretario generale ed i responsabili dei servizi e degli uffici al fine di assicurare il coordinamento, pur nel rispetto del principio di separazione delle competenze, tra la struttura amministrativa dell'ente e gli organi di governo del medesimo;
- h) salva la competenza giuntale:
 - nomina il segretario generale;
 - nomina il responsabile unico del procedimento per l'attuazione di ogni singolo intervento, previsto dal programma dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;
 - nomina i responsabili dei tributi di competenza comunale;
 - nomina il responsabile per la sicurezza nei luoghi di lavoro.
- i) ha poteri di informazione sulle situazioni di pericolo per calamità attribuiti al Prefetto;
- l) rappresenta l'ente locale in giudizio previa deliberazione della giunta comunale;
- m) è competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio,

considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano;

n) convoca i comizi per i referendum previsti dal TUEL;

o) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dalle leggi e dal presente statuto e dai regolamenti comunali vigenti.

Nel procedere alla nomina ed alla designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni assicura, nell'adozione dei provvedimenti di sua competenza, la rappresentanza equilibrata di entrambi i generi, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione.

Art. 55 - Il Sindaco. Competenze quale ufficiale del governo

1. Il Sindaco è ufficiale elettorale in quanto ufficiale del governo. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'ufficio elettorale. Il sindaco può delegare e revocare le funzioni di ufficiale elettorale al segretario generale e/o al responsabile del servizio Affari Generali e Legali. Ogni delega, o eventuale revoca delle funzioni, deve sempre essere trasmessa al Prefetto per l'approvazione. Se il Sindaco è sospeso dalle funzioni di ufficiale del governo i poteri previsti spettano al commissario prefettizio incaricato che comunque può delegare le funzioni. Esclusivamente nel caso in cui le funzioni non siano state delegate a norma di legge, in tutti i casi di assenza o impedimento del Sindaco le funzioni di ufficiale elettorale sono svolte dal vice sindaco se consigliere o, altrimenti, in via eccezionale e subordinata, dal consigliere anziano.

2. Il Sindaco, quale ufficiale del governo, è ufficiale dello stato civile. Le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate al segretario generale del comune.

Per il ricevimento del giuramento di cui alla L. 05.02.1992, n. 91 e per la celebrazione del matrimonio, le funzioni di Ufficiale dello stato civile possono essere delegate anche al vice sindaco vicario, agli assessori e ai consiglieri comunali. Il conferimento della delega non priva il sindaco della titolarità delle funzioni dello stato civile.

La delega al segretario generale, al vice sindaco vicario nonché agli assessori deve essere comunicata al Prefetto e resta valida fino a quando non viene revocata.

Le deleghe devono essere espressamente firmate per accettazione.

3. Il sindaco emana esclusivamente le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale nonché nei casi di emergenza previsti dal TUEL.

4. Il Sindaco svolge, quale ufficiale di governo, le altre funzioni attribuitegli dal TUEL.

Art. 56 – Il vice sindaco vicario

1. All'inizio del mandato il Sindaco procederà a conferire ad uno degli assessori le funzioni vicarie di vicesindaco.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco, nonché quando altri motivi impediscano allo stesso di esercitare le proprie funzioni per un periodo superiore ai novanta giorni, le stesse, comprese quelle a carattere discrezionale, altamente discrezionale e fiduciario, sono svolte dal vice sindaco vicario sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco ai sensi del TUEL.

3. Il vice sindaco vicario sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio delle funzioni ai sensi del TUEL, con esclusione delle funzioni a carattere discrezionale, altamente discrezionale e fiduciario.

4. In caso di impedimento del Sindaco, sia esso temporaneo che permanente, la presidenza del consiglio spetta al vice Sindaco nei casi stabiliti dal presente statuto.

Art. 57 – Uffici e servizi -Principi e criteri direttivi

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi si informa ai seguenti principi e criteri:

a) efficacia;

b) efficienza;

c) funzionalità ed economicità di gestione;

d) equità;

e) professionalità, flessibilità e responsabilizzazione del personale;

f) distinzione delle competenze tra apparato burocratico ed apparato politico nel quadro di collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi individuati dall'amministrazione.

2. L'efficacia interna o gestionale rappresenta il grado di realizzazione degli obiettivi predeterminati, ovvero il rapporto tra obiettivi e risultati.

3. L'efficacia esterna o sociale è la capacità di soddisfacimento del cittadino.

4. Per efficienza si intende il miglior rapporto tra prestazioni erogate e risorse impiegate.

5. L'efficienza si misura in relazione al corretto e razionale uso dei fattori produttivi, per cui l'erogazione di un servizio potrà dirsi efficiente nel momento in cui si sia realizzato un livello non inferiore a quello che si sarebbe dovuto ottenere attraverso una corretta applicazione dei mezzi tecnologici a disposizione e utilizzando un numero di comandi non superiore a quello necessario.

6. L'equità è un criterio di valutazione in ordine all'insussistenza di discriminazioni nell'accesso al servizio sia sotto il profilo del costo che sotto quello della modalità di erogazione.
7. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è dettagliatamente regolamentato con apposito provvedimento adottato dalla giunta comunale su proposta del segretario generale e sentito il comitato di direzione.
8. Pertanto, tutto quanto non disciplinato nel presente statuto, si intende determinato o comunque determinabile con il regolamento specifico.

Art. 58 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. La struttura organizzativa del comune è così ordinata:
 - a) servizi: comprendenti un insieme di attività finalizzate a garantire l'efficacia dell'azione amministrativa dell'Ente;
 - b) sezioni: con la funzione di gestire l'intervento in specifici ambiti della materia e garantirne l'esecuzione e l'espletamento dell'attività di erogazione di servizi alla collettività;
 - c) Unità operative: interne alle sezioni, aventi natura non rigida né definitiva, ma ridefinibili in relazione alle esigenze di intervento per il raggiungimento degli obiettivi programmati ed alle risorse disponibili. Le unità operative possono essere modificate, in relazione alla programmazione triennale ed annuale dell'attività dell'Ente, contestualmente all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, su proposta del segretario generale;
 - d) comitato di direzione (o conferenza dei servizi o unità *di staff*);
 - e) eventuali unità di progetto, o articolazioni temporanee di attività e di risorse che possono coinvolgere uno o più servizi, finalizzate alla risoluzione di problematiche specifiche o alla realizzazione di progetti speciali a natura intersettoriale, la cui esistenza cessa una volta avvenuta la realizzazione del progetto stesso o comunque con una scadenza temporale predefinita;
 - f) eventuale ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco.
2. Al servizio fa capo la responsabilità di presidiare un'area di bisogno ben definita, attraverso la combinazione delle risorse disponibili. I servizi sono costituiti in modo da garantire l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del comune.

Il servizio costituisce il riferimento organizzativo principale per:

- a) la pianificazione degli interventi, la definizione e l'assegnazione dei programmi d'attività;
- b) l'assegnazione delle risorse (obiettivi e budget);
- c) la verifica, il controllo e la valutazione dei risultati dell'attività;
- d) lo studio e la realizzazione di strumenti e tecniche per il monitoraggio ed il miglioramento dei servizi e delle modalità di erogazione (qualità dei servizi);
- e) il coordinamento e la risoluzione delle controversie tra le articolazioni organizzative interne;
- f) le interazioni con il segretario generale e gli organi di governo dell'ente.

Le sezioni si dividono in sezioni con funzioni strumentali - sezioni *di staff* - per l'esercizio delle attività di supporto dell'intera amministrazione comunale e sezioni con funzioni finali - sezioni *di line* - per l'esercizio delle attività di produzione ed erogazione dei servizi finali alla cittadinanza.

3. Resezioni rappresentano suddivisioni interne ai servizi definibili con la massima flessibilità in ragione delle esigenze di intervento e delle risorse disponibili.

Art. 59 – Rappresentanza legale dei dipendenti

1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del segretario generale, di un suo funzionario o comunque di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere l'"indagato" da un legale di comune gradimento.

Art. 60 - Il segretario generale

1. Il comune di Calcinaia ha un segretario generale titolare, nominato dal Sindaco, scelto tra gli iscritti all'albo come previsto dal TUEL la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha designato.
2. Il segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del successore. La nomina dell'eventuale funzionario successore è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi dalla data di insediamento del sindaco, decorsi i quali il segretario rimane confermato.
3. Il rapporto di lavoro del segretario generale è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
4. Il segretario generale svolge funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla legittimità dell'azione amministrativa e collaborazione comprendenti qualsiasi tipo di attività idonea al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di cura del pubblico interesse secondo criteri di economicità ed efficacia in attuazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

5. Il segretario generale inoltre svolge tutte le funzioni attribuitegli dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigente.

Art. 61 – Il vicesegretario vicario

1. L'ente può dotarsi di un vice segretario cui compete collaborare fattivamente con il segretario generale nell'esercizio delle competenze sue proprie, nonché, in caso di assenza, impedimento, o comunque quando incaricato dallo stesso segretario, di sostituirlo (vicariato).

Art. 62 – Tributi, finanza e contabilità. Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. L'entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
3. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
4. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è titolare altresì di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe. La stessa è improntata al raggiungimento degli obiettivi di autonomia finanziaria, correttezza e rispetto reciproco tra fisco comunale e contribuente amministrato, perequazione fiscale.
5. La correttezza dei rapporti tra fisco comunale e contribuenti amministrati si fonda sui principi della trasparenza, semplificazione, chiarezza informazione.
6. La perequazione fiscale fra i cittadini amministrati è intesa in modo che ognuno contribuisca alla cosa pubblica in ragione della propria consistenza patrimoniale o in base al reale utilizzo di un servizio richiesto od erogato istituzionalmente.
7. L'attività amministrativa del comune si conforma altresì agli altri principi dettati dalle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dipendente nominato responsabile del tributo.

Art. 63 – Bilancio comunale e rendiconto della gestione

1. L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per i programmi, servizi e interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato che deve comunque rendersi pubblico nelle forme e nei modi previsti dai regolamenti.
5. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
6. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
7. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

Art. 64 - Procedimento di revisione dello statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal consiglio comunale, con le modalità previste dal TUEL, purché sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dall'ultima modifica o integrazione. Inoltre, laddove vengano emanate nuove leggi che enuncino principi costituenti limite inderogabile per l'autonomia normativa del comune e che provochino l'abrogazione delle norme statutarie con esse incompatibili, si procede allora all'adeguamento entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle leggi medesime.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di approvazione di un nuovo statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.